



***BANDO PER IL SOSTEGNO AL TURISMO
ANNO 2026***

Articolo 1 – Oggetto e finalità

La **Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Chieti Pescara** – di seguito *Camera di Commercio Chieti Pescara* – in conformità con quanto previsto dalla legge n. 580/1993, come modificata dal D.lgs. n. 219/2016, che attribuisce agli enti camerali funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale e di sviluppo e promozione del turismo, intende rafforzare il proprio ruolo attivo nel sostegno alla filiera turistica.

Attraverso il presente bando, la Camera di Commercio Chieti Pescara mira a incentivare la competitività delle imprese del settore turistico, sostenendo interventi strategici per la crescita e la qualificazione dell'offerta, con particolare attenzione a due ambiti prioritari:

- **MISURA A – Turismo tradizionale di gruppo e turismo congressuale**

- a) Turismo tradizionale di gruppo

Attrazione dei flussi turistici, sia dall'Italia che dall'estero, attraverso incentivi alla realizzazione di soggiorni turistici che generino ricadute economiche dirette nel territorio, misurabili in termini di presenze e pernottamenti nelle province di Chieti e di Pescara.

- b) Turismo congressuale

Incentivazione dell'organizzazione e della promozione di eventi, congressi e attività convegnistiche e di incoming, al fine di valorizzare il territorio come destinazione per il turismo d'affari e incrementare le opportunità economiche per le imprese del settore.

- **MISURA B – Innovazione tecnologica, sostenibilità, turismo outdoor e accessibilità**

Soluzioni per ridurre il divario tecnologico, supportare l'innovazione e migliorare la raccolta e l'analisi dei dati per il posizionamento sul mercato; interventi per aumentare l'efficienza e la sostenibilità delle strutture e dei servizi turistici; sviluppo di strutture e servizi per attività all'aperto (cicloturismo, turismo sull'acqua, escursionismo, ecc.); soluzioni per favorire un turismo accessibile a tutti.

L'intervento si inserisce nell'ambito delle strategie di sviluppo locale e mira a rafforzare la qualità e la sostenibilità del comparto turistico, promuovendo modelli innovativi di crescita e attrattività territoriale.

Articolo 2 – Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per l'iniziativa di cui al presente Bando (MISURA A + MISURA B) ammonta per l'annualità 2026 ad **euro 150.000,00**.

La Camera di Commercio Chieti Pescara si riserva la facoltà di:

- incrementare la dotazione finanziaria del Bando qualora si rendano disponibili ulteriori risorse;
- chiudere i termini della presentazione delle domande, in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- riaprire i termini di presentazione delle domande, in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili alla scadenza del bando.

Articolo 3 – Soggetti beneficiari

Sono ammesse ai contributi del presente bando le MPMI, così come definite ai sensi dell'allegato I al Reg. UE n. 651/2014, con sede legale e/o unità locale in Italia o all'estero, che svolgano un'attività la cui codifica

ATECO sia quella come di seguito indicata:

- **55.10.00** Alberghi e strutture simili
- **56.11** Ristoranti, Attività di ristorazione connesse ad aziende agricole (agriturismi).
- **77.21** Noleggio di attrezzature sportive e ricreative
- **77.34** Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
- **79.11.00 / 79.12.00** Agenzie di viaggio e Tour Operator
- **82.30.00** Organizzazione di convegni e fiere
- **90.04** Gestione di strutture artistiche
- **91.03** Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
- **91.04** Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
- **93.29.20** Gestione stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
- **96.04.2** Stabilimenti termali

Possono partecipare al presente bando le MPMI¹ così come definite ai sensi dell'Allegato I al Regolamento UE n. 651/2014, che:

- a) abbiano sede legale e/o unità locale operativa² nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio Chieti Pescara. Possono altresì partecipare, limitatamente alla Misura A, le agenzie di viaggio e i tour operator aventi sede legale e/o unità locale operativa nel territorio nazionale che dimostrino di aver stipulato accordi di collaborazione commerciale con agenzie di viaggio o tour operator aventi sede all'estero finalizzati alla promozione, commercializzazione e organizzazione di flussi turistici verso il territorio delle province di Chieti e Pescara. Gli accordi di collaborazione di cui al presente articolo dovranno essere formalizzati mediante contratto, convenzione, lettera di intenti, accordo commerciale o altro documento equivalente sottoscritto dalle parti, dal quale risultino le attività promozionali e commerciali svolte ai fini dell'incremento dei flussi turistici verso il territorio della Camera di Commercio Chieti Pescara.
- b) siano iscritte nel Registro delle Imprese e risultino attive al momento della presentazione della richiesta di contributo;
- c) siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale negli ultimi tre anni (2024, 2025, 2026). Una domanda accoglibile ma presentata da un'impresa non in regola con il pagamento del diritto annuale, verrà ammessa con riserva. L'impresa successivamente dovrà, pena la decadenza della domanda, regolarizzare la sua posizione entro 10 gg dalla richiesta, che sarà inoltrata dall'Ufficio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato sulla domanda telematica di contributo; Al fine di velocizzare il procedimento istruttorio, si raccomanda di verificare la propria posizione col pagamento del diritto annuale, prima di presentare la domanda, presso l'Ufficio Diritto Annuale alla mail diritto.annuale@chpe.camcom.it, oppure ai seguenti n. tel. 085/4536215-263. È ritenuta "regolare" la posizione del soggetto che presenti uno stato di insolvenza per ogni anno pari

¹La categoria delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone (calcolate in unità lavorative/anno - ULA), il cui fatturato annuo (voce A1 del conto economico) non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. All'interno della categoria delle PMI, si definisce: - "piccola impresa" un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, - "microimpresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. Si sottolinea che il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari deve avvenire sulla base dell'insieme dei criteri previsti nella definizione di PMI. In particolare, se la richiedente NON è un'impresa autonoma, si dovrà tener conto anche dei dati delle imprese associate o collegate rilevanti, in applicazione degli articoli 3 e 6 della stessa definizione.

² Ai fini del presente Bando, per unità locale operativa si intende una sede in cui l'impresa svolge effettivamente la propria attività produttiva o di servizio; non sono considerate tali i magazzini, i depositi, gli uffici di rappresentanza e le sedi secondarie adibite esclusivamente ad attività amministrative o commerciali prive di autonoma operatività.



- od inferiore alla somma di € 3,00;
- d) non abbiano subito protesti negli ultimi due anni;
 - e) non abbiano pendenze in corso né con la Camera di Commercio Chieti Pescara né con l'azienda speciale della Camera, "Agenzia di Sviluppo";
 - f) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 e dall'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
 - g) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria, né siano sottoposte ad una delle procedure individuate dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, finalizzate alla liquidazione dell'azienda: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - h) non siano soggette a sanzione interdittiva, di cui all'art.9 comma 2 lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - i) siano in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
 - j) siano in regola con gli obblighi contributivi per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS ed INAIL. Le imprese con posizione previdenziale e contributiva non immediatamente verificabile dall'ufficio perché risultante "in verifica" sulle piattaforme INPS ed INAIL, saranno ammesse con riserva previo riscontro dell'esito di regolarità da ottenere entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della Camera di Commercio. Trascorso tale termine, permanendo lo stato "in verifica" su piattaforma INPS/INAIL, l'impresa sarà esclusa dal beneficio. Al fine di velocizzare il procedimento istruttorio, si raccomanda di verificare la propria posizione previdenziale e contributiva prima della presentazione della domanda;
 - k) abbiano restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione;
 - l) posseggano al momento della domanda i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, per quanto applicabili;
 - m) non abbiano beneficiato o non intendano beneficiare di altri contributi pubblici per l'abbattimento dei costi per le stesse voci di spesa;
 - n) non abbiano in corso contratti di fornitura di beni e/o servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio Chieti Pescara, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135³;
 - o) siano in regola con l'obbligo in materia di assicurazioni a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 convertito con modificazioni dalla Legge 27 maggio 2025, n. 78 (ad eccezione delle imprese agricole).

L'insussistenza dei requisiti sopra indicati comporta la non ammissione dell'istanza e l'impossibilità di accedere al contributo, eccetto che nelle ipotesi di sanatoria previste dalle normative vigenti.

Tutti i requisiti dalla lett. a) alla lett. o) dovranno essere mantenuti dal momento della presentazione della domanda fino all'erogazione del contributo stesso, a pena di decadenza, e fatte salve eventuali regolarizzazioni presso gli uffici pubblici preposti.

³ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

In particolare il requisito di cui alla lettera j) deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda e mantenuto fino all'erogazione del contributo. Qualora, in sede di verifica, emerga una situazione di irregolarità contributiva, l'impresa sarà invitata a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dalla comunicazione trasmessa dalla Camera di commercio tramite PEC. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato, la Camera di commercio procederà all'intervento sostitutivo previsto dall'art. 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

Non saranno ammessi al bando i progetti presentati da soggetti della cui compagine societaria facciano parte enti pubblici, pur se in quota di minoranza e anche se tali enti pubblici non partecipino attivamente al progetto.

Non saranno, inoltre, ammessi al bando progetti già oggetto di contributo, sponsorizzazione o compartecipazione della Camera di Commercio Chieti Pescara in qualsivoglia forma, ovvero progetti presentati su altre tipologie di bando.

Articolo 4 – Progetti finanziabili

Il contributo consiste in un apporto a fondo perduto erogato in un'unica soluzione e finalizzato alla realizzazione di progetti di promozione turistica riconducibili alle seguenti tipologie:

MISURA A)

- Sostegno al turismo tradizionale di gruppo, con focus su soggiorni per gruppi organizzati, destinati a garantire l'incremento dei flussi turistici, dall'Italia e dall'estero, e la destagionalizzazione;
- Azioni per incentivare il turismo congressuale, al fine di valorizzare il territorio come destinazione per il turismo d'affari e incrementare le opportunità economiche per le imprese del settore.

MISURA B)

- Soluzioni per ridurre il divario tecnologico, supportare l'innovazione e migliorare la raccolta e l'analisi dei dati per il posizionamento sul mercato;
- Interventi per aumentare l'efficienza e la sostenibilità delle strutture e dei servizi turistici;
- Sviluppo di strutture e servizi per attività all'aperto (cicloturismo, turismo sull'acqua, escursionismo, ecc.);
- Soluzioni per favorire un turismo accessibile a tutti.

Requisiti MISURA A – Turismo tradizionale di gruppo:

- Non saranno presi in considerazione progetti che coinvolgano meno di **20** partecipanti (**10** nel caso di incoming dall'estero).
- La permanenza minima prevista per i partecipanti dovrà essere di **almeno due pernottamenti consecutivi in una o più strutture alberghiere delle province di Chieti e di Pescara.**
- Per ciascun partecipante verrà corrisposto un contributo fisso di **30 euro, indipendentemente dalla durata del soggiorno (50 euro nel caso di incoming dall'estero).**
- Le agevolazioni previste sono riferite ai seguenti periodi di bassa stagionalità per tutti i comuni delle province di Chieti e di Pescara:
 - Dal 6 gennaio al 15 giugno 2026
 - Dal 15 settembre al 21 dicembre 2026

Requisiti MISURA A – Turismo congressuale:

- Il contributo potrà essere richiesto per tutte le forme di **turismo congressuale** che abbiano come obiettivo la partecipazione a congressi, meeting, fiere, convegni. È esclusa la partecipazione a rassegne, eventi e raduni sportivi.
- Non saranno presi in considerazione progetti che coinvolgano meno di **50** partecipanti.
- La permanenza minima prevista per i partecipanti dovrà essere di **almeno un pernottamento in una o più strutture alberghiere della provincia di Chieti e Pescara.**
- Per ciascun partecipante verrà corrisposto un contributo di **30 euro**, che diventerà di **50 euro per soggiorni con due o più pernottamenti.**
- Le agevolazioni previste sono riferite a soggiorni relativi all'intero anno solare 2026, per tutti i comuni delle province di Chieti e di Pescara.

Ciascun soggetto beneficiario del contributo della MISURA A potrà presentare, nell'arco dell'anno, un numero massimo di 3 istanze, anche in strutture ricettive diverse nello stesso periodo e/o in periodi diversi, complessivamente sino ad un massimo di **300** partecipanti.

Requisiti MISURA B

L'entità del contributo, concesso a fondo perduto, è **a copertura del 50% del valore delle spese sostenute e ammissibili (IVA esclusa).** Il contributo è riconosciuto fino all'importo massimo di **5.000,00 euro per impresa.** **L'investimento minimo ammissibile deve essere pari o superiore a 3.000,00 euro**, al netto dell'IVA.

Ciascun soggetto beneficiario del contributo della MISURA B potrà presentare, nell'arco dell'anno, una sola richiesta di contributo. In caso di presentazione di più domande da parte della stessa impresa, sarà sottoposta ad istruttoria solo l'ultima domanda pervenuta in ordine cronologico.

Articolo 5 - Spese ammissibili e non ammissibili

Con riferimento ai progetti finanziabili di cui al precedente articolo 4, sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute e documentate, al netto di IVA, bolli, oneri bancari e ogni altra imposta e/o onere accessorio, fatturate, sostenute e quietanzate nel **periodo compreso tra il 01/01/2026 ed il 31/12/2026**, e precisamente:

MISURA A

- **soggiorno in strutture ricettive alberghiere** delle province di Chieti e di Pescara, inclusi i costi di pernottamento, prima colazione, mezza pensione o pensione completa.

Per tale spesa, è necessario fornire idonea documentazione giustificativa, come fatture e/o ricevute, accompagnate dai relativi giustificativi di pagamento (ad esempio bonifici, assegni, carte di credito/bancomat). È escluso il pagamento in contanti.

Nella fattura dovrà essere specificato il **numero esatto di partecipanti.**

MISURA B

- **sistemi di cassa evoluti e Mobile Pos** (compresi software di funzionamento);
- **attività di Digital Marketing** per la pianificazione ed implementazione di una strategia di marketing digitale volta ad aumentare la visibilità dell'azienda. Sono considerate ammissibili spese per: attività quali Content e Social Media marketing, Display Advertising, Email marketing, Couponing, Blogging. Il

preventivo allegato alla domanda dovrà contenere una descrizione dettagliata delle attività che verranno realizzate. In fase di rendicontazione dovrà essere presentato un documento riassuntivo che riepiloghi le attività realizzate e i risultati ottenuti;

- **campagne di promozione sui principali motori di ricerca, piattaforme social e marketplace:** spese sostenute per la realizzazione di campagne pubblicitarie volte a migliorare la visibilità e la propria presenza su motori di ricerca (es. Google Ads), piattaforme social (es. Facebook Ads) e/o marketplace (es. Amazon Advertising). In fase di domanda l'azienda dovrà presentare un piano dettagliato dei contenuti della campagna e dei canali sui quali verrà realizzata, evidenziando l'arco temporale di svolgimento e il budget allocato su ciascun canale. In fase di rendicontazione dovrà essere presentato un documento riassuntivo che riepiloghi le attività realizzate e i risultati ottenuti;
- **spese per il miglioramento dei processi aziendali** attraverso l'uso della Intelligenza Artificiale (ad esempio, sistemi innovativi che possano prevedere la possibilità per i gestori di prendere le ordinazioni direttamente dal tavolo o dall'ombrellone con un device; investimenti di vario genere che migliorino il processo organizzativo ed i servizi offerti attraverso sistemi di Intelligenza Artificiale);
- **soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici** (auto, bici, moto);
- **spese per servizi di accompagnamento e consulenza** funzionali all'assessment di sostenibilità ambientale dell'impresa;
- **certificazioni e adozioni di protocolli e sistemi di reporting** per la sostenibilità ambientale;
- **soluzioni per il ripristino idrico e riutilizzo di acque reflue;**
- **acquisto di attrezzature sportive** ad uso esclusivo degli ospiti (es. biciclette, monopattini, canoe, ciaspole, etc.);
- **spese per la realizzazione di aree e percorsi fitness outdoor;**
- **attrezzature per aree servizi destinate ai clienti** (es. pareti attrezzate per outdoor, aree ristoro automatizzate, erogatore di acqua potabile, supporti per il deposito attrezzature sportive, area lavanderia cicloturisti ed escursionisti ad uso esclusivo dei clienti, ecc.);
- **attrezzature per supportare il turista/cliente con difficoltà motorie, sensoriali o di mobilità;**
- **certificazioni e adozioni di protocolli e sistemi di reporting** per l'accessibilità.

Le spese di consulenza, audit, certificazioni e adozione di protocolli e sistemi di reporting per la sostenibilità ambientale, le certificazioni per accessibilità e le spese di formazione collegate agli investimenti presentati non potranno eccedere la misura massima del 50% dell'investimento.

Il contributo è erogato in un'unica soluzione, sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e al netto della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del DPR 600/73.

Spese non ammissibili:

- a) forniture di beni e servizi da parte di società collegate, controllate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti⁵ e comunque tutte le spese riguardo alle quali si ravvisi una effettiva elusione del divieto di fatturazione fra imprese appartenenti "all'impresa unica" (ex art.2 c. 2 del Regolamento UE n.2831/2023);



- b) forniture di beni e servizi resi da operatori economici in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado sia in linea retta che collaterale con il titolare/legale rappresentante/soci dell'impresa richiedente contributo;
- c) fatture non intestate e non quietanzate direttamente dal beneficiario (es. pagamenti eseguiti da c/c intestato a soggetto diverso dall'impresa);
- d) costi interni per servizi resi da personale, da soci o da strutture dell'impresa richiedente il contributo;
- e) sostenute in contanti;
- f) compensazioni di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore;
- g) auto fatturazione e lavori in economia;
- h) acquisto di software;
- i) acquisto di porte e serramenti interni, autoveicoli, motoveicoli e attrezzature informatiche quali: pc, monitor, server, stampanti, tablet e smartphone;
- j) acquisto e posa di impianti elettrici, di rete dati e WI-FI, idraulici, di illuminazione, di aspirazione e filtranti, di climatizzazione e componenti annessi agli impianti stessi;
- k) acquisto di arredo verde e relativi accessori;
- l) acquisto di macchinari, attrezzature e arredi usati;
- m) acquisto di macchinari, attrezzature e arredi e non funzionali all'attività;
- n) acquisto e posa di sanitari e rubinetteria;
- o) acquisto in leasing e in altre formule assimilabili al contratto di locazione finanziaria;
- p) acquisto di macchinari e attrezzature cedute in comodato;
- q) spese per predisposizione di e-commerce aziendale (es. Magento, Prestashop...) e creazione di sito web;
- r) spese per Hosting e/o acquisizione di strumenti di client management;
- s) spese per l'esercizio e la gestione corrente di impresa (scorte e materiale per il funzionamento in generale, acquisto di materiale di consumo in genere);
- t) adeguamento a meri obblighi di legge;
- u) accensione ed estensioni di garanzie;
- v) auto fatturazione e lavori in economia;
- w) accessorie quali: trasporto, trasferta, ritenuta d'acconto, oneri previdenziali, incasso e commissioni bancarie;

⁵ Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che, pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote, facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità, ...), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

Articolo 6 - Normativa europea in materia di aiuti di Stato e cumulabilità del contributo

Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2831/2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Sulla base di tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica⁶ non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre anni⁷ (art. 3, comma 2).

In caso di superamento del suddetto massimale - verificato nel Registro Nazionale Aiuti al momento della concessione - il contributo concedibile verrà determinato in funzione della disponibilità residua del relativo plafond «de minimis»⁸. Qualora, invece, l'impresa abbia già integralmente raggiunto il massimale de minimis applicabile a seguito di contributi concessi anteriormente alla concessione del contributo camerale, la domanda verrà respinta.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2831/2023, l'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge, in capo al beneficiario, il diritto a riceverlo, indipendentemente dalla data di erogazione.

Non è ammessa la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi per i medesimi costi ammissibili. È invece consentito il cumulo con le "misure generali", nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto.

⁶ L'art. 2 del Regolamento 2831/2023 definisce «impresa unica» l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
- e) Le imprese fra le quali intercorre una delle richiamate relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

⁷ Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti.

⁸ D.M. 31 maggio 2017 n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato" (G.U. n. 175 del 28.07.2017), art 14, comma 4.

Articolo 7 - Modalità e termini di presentazione della domanda

A pena di esclusione, le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso la piattaforma ReStart di InfoCamere disponibile all'indirizzo <https://restart.infocamere.it>.

L'accesso alla piattaforma avviene con autenticazione tramite identità digitale SPID / CNS / CIE.

A partire dalle ore **9.00 del 01/09/2026** sarà possibile accedere alla piattaforma per la **compilazione della domanda** e il caricamento della documentazione richiesta.

A partire **dalle ore 12.00 del 17/09/2026** e fino alle ore **16:00 del 15/12/2026** sarà possibile procedere con la

presentazione della domanda mediante l'invio telematico in piattaforma.

Saranno automaticamente escluse le domande presentate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo.

La domanda può essere trasmessa anche da un intermediario nelle medesime modalità descritte.

A pena di esclusione alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione **firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

- 1) **Modello 1 di domanda**, disponibile sul sito internet www.chpe.camcom.it - sezione Bandi, compilato in ogni sua parte, da cui si evinca con chiarezza la MISURA ed il costo complessivo dell'intervento per il quale si chiede il contributo;
Per l'invio della pratica è richiesto il pagamento dell'imposta di bollo (16,00 euro) che deve essere assolto in modo virtuale, **utilizzando esclusivamente PagoPA**. Il sistema acquisisce automaticamente l'esito del pagamento e la domanda si intende perfezionata solo a seguito della conferma positiva dell'operazione.
- 2) **Relazione** contenente la descrizione esaustiva non generica del progetto, con il riferimento puntuale alle singole voci di spesa indicate nei documenti contabili;
- 3) **Preventivi e/o fatture di spesa** ed eventuale altra documentazione relativa alle spese di cui agli articoli 4 e 5 del presente Bando, intestati all'impresa richiedente, redatti in euro ed in lingua italiana o accompagnati da una traduzione, dai quali si evincano con chiarezza le singole voci di costo che concorrono a formare l'investimento. Non saranno ammessi auto preventivi/fatture;
- 4) **Per quanto attiene alla Misura A**, l'elenco nominativo dei partecipanti con la data di arrivo e di partenza del gruppo e la località e la struttura alberghiera prescelta per il soggiorno
- 5) **Dichiarazione casellario giudiziale e carichi pendenti** da sottoscrivere da parte dei legali rappresentanti o amministratori;
- 6) **Documento di polizza catastrofale**. L'obbligo di possesso della polizza catastrofale si applica nei limiti e secondo le esclusioni previste dalla normativa vigente, in particolare dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 101 e seguenti, dal **Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39** convertito con modificazioni dalla Legge 27 maggio 2025, n. 78, e dalle disposizioni attuative e chiarimenti ministeriali⁹;
- 7) **Modello di riepilogo** generato dalla piattaforma ReStart al termine della compilazione della domanda, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dall'intermediario.

I documenti sopra elencati devono essere firmati digitalmente dal Titolare/Legale rappresentante dell'impresa richiedente. I documenti non possono essere firmati da altri soggetti.

Le richieste incomplete, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili, o ammesse con riserva nelle ipotesi di sanatoria previste dalle normative vigenti.

È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che nell'anagrafica della domanda telematica (ReStart) e deve essere coincidente.⁵

La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici o dalla mancata lettura delle pec inviate al soggetto richiedente.

La PEC che la Camera di Commercio utilizzerà a tale scopo e per tutte le comunicazioni ufficiali inerenti al bando

⁹ Polizze catastrofali - Risposte alle domande frequenti (FAQ) del MIMIT <https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/polizze-catastrofali-risposte-alle-domande-frequenti-faq>

¹⁰In caso di mancata indicazione e/o discordanza, sarà preso in considerazione l'indirizzo depositato al Registro Imprese.

è la seguente: cciaa@pec.chpe.camcom.it

Si invita, inoltre, ad inviare copia di ogni comunicazione o richiesta di chiarimento inerente al bando alla mail: bandoturismo@chpe.camcom.it

Le domande inviate prima dell'avvio dei termini di presentazione e quelle inviate oltre la scadenza indicata non saranno prese in considerazione.

Articolo 8 – Valutazione delle domande e modalità di assegnazione del contributo

Le domande (MISURA A + MISURA B) saranno istruite “a sportello”, dall'Ufficio camerale competente, in ordine cronologico di presentazione e sino ad esaurimento dei fondi disponibili, previa verifica della sussistenza dei requisiti e della completezza e regolarità delle istanze presentate.

Qualora, ad esito dell'istruttoria, emerga un qualsiasi motivo che osti all'accoglimento della domanda di partecipazione, salvo i casi di inammissibilità per mancanza della modulistica e degli allegati di cui all'articolo 8, ne viene data comunicazione al richiedente ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente può presentare le proprie osservazioni a riguardo. Decorso inutilmente tale termine ovvero qualora non vengano accolte le osservazioni presentate, viene adottato un provvedimento di esclusione dal contributo.

È facoltà dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta comporta la decadenza della domanda di contributo.

In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

Al fine della completa utilizzazione dello stanziamento, in caso di avanzo di disponibilità per rinunce, esclusioni, revoche di contributi precedentemente concessi, ecc., saranno ammesse a beneficio le ulteriori domande inizialmente non valutate per esaurimento fondi, seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle domande, sempre a condizione che i richiedenti realizzino l'intervento previsto nei tempi e nei modi stabiliti dal presente Bando.

All'esito dell'attività istruttoria, da espletarsi entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla presentazione delle domande, la Dirigente dell'Area Promozione, con proprie Determinazioni pubblicate sul sito della Camera di commercio, approva i seguenti elenchi:

- a) l'elenco delle domande ammesse;
- b) l'elenco delle domande non ammesse;
- c) elenco delle domande da liquidare;
- d) l'elenco delle domande ricevute ma non esaminate per esaurimento del fondo (da pubblicare solo al momento dell'esaurimento del fondo stesso).

In caso di insufficiente capienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il contributo assegnato all'impresa che occuperà l'ultima posizione utile nell'elenco di cui alla lettera a) potrà essere ridotto sulla base delle risorse residuali.

In caso di scorrimento della graduatoria per qualunque motivo, le domande contenute nell'elenco di cui alla



lettera d) potranno essere successivamente istruite, sempre secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Articolo 9 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei contributi

I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal bando;
- b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata o nella successiva variazione autorizzata;
- c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- d) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative alle spese indicate nella domanda presentata, inviando una pec all'indirizzo cciaa@pec.chpe.camcom.it (da inoltrare per conoscenza anche alla mail bandoturismo@chpe.camcom.it). Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara, precisando che non saranno accolte le richieste di variazione delle spese, pervenute successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione.

Articolo 10 – Rendicontazione ed erogazione del Contributo

La Camera di Commercio eroga al beneficiario in un'unica soluzione il contributo a fondo perduto determinato, al netto delle ritenute di legge ed entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dall'invio di tutta la rendicontazione, previa verifica delle condizioni previste dall'articolo 9.

La suddetta rendicontazione dovrà essere inoltrata da parte dell'impresa beneficiaria, mediante la piattaforma ReStart, **entro 30 (trenta) giorni dalla fine del progetto, e comunque entro e non oltre le ore 18.00 del 31/01/2027 pena la decadenza dal contributo**, e dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- **una relazione finale** del legale rappresentante del soggetto beneficiario, di consuntivazione delle attività realizzate;
- **per quanto attiene alla Misura A, copia della fattura/e intestata/e al soggetto richiedente, rilasciata dalla struttura ricettiva e dalla quale si possano rilevare data di arrivo, durata del soggiorno, denominazione della struttura ricettiva alberghiera, luogo, numero dei partecipanti, importo.**
- **per quanto attiene alla Misura B, copia della fattura/e intestata/e al soggetto richiedente.**

Tutte le fatture inoltre dovranno riportare nella descrizione la dicitura **“Progetto realizzato con il contributo della Camera di Commercio Chieti Pescara - Bando Turismo anno 2026”** ed il **codice CUP** risultante dall'atto di concessione del contributo.

Si richiama l'attenzione sull'obbligo, confermato dal comma 6 dell'art. 5 del D. L. 13/2023, di riportare il CUP, contenuto nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo, nelle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici. Nel caso di fatture emesse prima della concessione dell'agevolazione, il beneficiario dell'agevolazione, in fase di rendicontazione, dovrà dimostrare di aver provveduto all'emissione di un documento elettronico integrativo trasmesso attraverso il sistema di interscambio di Agenzia delle Entrate; il citato documento dovrà essere conservato, unitamente, alla fattura originale, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019 e debitamente trasmesso, congiuntamente a tutta la restante documentazione, in fase di rendicontazione;



- **le copie dei pagamenti effettuati** esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (bonifico bancario con dicitura “eseguito” o “pagato”, oppure ri.ba. accompagnato dalla distinta e dall’estratto del conto corrente, fotocopie degli assegni con estratto del conto corrente per dimostrare l’avvenuto addebito, estratto conto carta di credito intestata all’impresa richiedente, ecc.);
- **le quietanze liberatorie dei fornitori**, compilate esclusivamente sulla base del modello predisposto dalla CCIAA ed accompagnate dal documento d’identità del sottoscrittore (o firmate dallo stesso digitalmente);
- **per quanto attiene alla Misura A, dichiarazione rilasciata dalla struttura ricettiva** (su carta intestata o con un timbro della struttura ricettiva) che confermi l’erogazione dei servizi e dichiari l’avvenuto pagamento della fattura emessa;
- **per quanto attiene alla Misura A, elenco dei soggetti pernottanti** con indicazione del numero di pernottamenti effettuati, sottoscritto dal rappresentante della struttura ricettiva.
- **Nel caso in cui le fatture relative alle spese ammissibili siano intestate al partner estero, il soggetto richiedente il contributo dovrà produrre, oltre alla copia delle fatture, dei relativi pagamenti e delle quietanze liberatorie dei fornitori, copia dell'accordo di collaborazione commerciale stipulato con il partner estero.** L'accordo, sottoscritto da entrambe le parti e avente data certa anteriore alla presentazione della domanda di contributo, dovrà disciplinare i rapporti tra le parti e prevedere espressamente la promozione, commercializzazione e organizzazione di flussi turistici verso il territorio delle province di Chieti e Pescara. La Camera di Commercio si riserva di richiedere ogni ulteriore documentazione idonea a comprovare l'effettiva esecuzione dell'accordo di collaborazione e la riferibilità delle spese sostenute al progetto oggetto di contributo.

Nel corso della valutazione della rendicontazione, il responsabile del procedimento può richiedere all’impresa tutte le integrazioni che si rendessero necessarie ai fini della stessa, concedendo un termine perentorio di 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Decorso inutilmente tale termine, il contributo potrebbe essere ridotto o soggetto a revoca.

La liquidazione del contributo sarà, altresì, subordinata alle seguenti verifiche:

- 1) documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), che verrà acquisito d’ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- 2) dichiarazione in materia di antiriciclaggio per l’identificazione e l’adeguata verifica della clientela, ai sensi del D.Lgs. 21/11/2017 n. 231 e s.m.

Sul sito internet camerale www.chpe.camcom.it, alla sezione Bandi, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

Articolo 11 - Controlli e Revoca

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere tutti i controlli ed i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l’effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente bando.

L’agevolazione concessa è soggetta a revoca o decadenza nei seguenti casi:

- a) contributo concesso sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
- b) esito negativo delle verifiche effettuate ai sensi della normativa antimafia (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i.);
- c) cessazione dell’attività del soggetto richiedente che si verifichi nel tempo intercorrente tra la

presentazione della domanda e l'erogazione del contributo;

- d) in caso di rimborso o remunerazione in qualunque forma e a qualsiasi altro titolo delle medesime fatture oggetto di contributo del presente bando;
- e) in caso di mancato adempimento nei modi e nei termini indicati con le comunicazioni inviate tramite PEC dal Responsabile di Procedimento;
- f) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa o alla variazione autorizzata;
- g) mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 9 del bando;
- h) mancata trasmissione della rendicontazione entro il termine indicato nell'articolo 10 del bando;
- i) venire meno, prima della liquidazione del contributo, dei requisiti di cui all'articolo 3 del bando;
- j) impossibilità ad effettuare i controlli di cui al presente articolo, per cause imputabili al beneficiario;
- k) esito negativo dei controlli di cui al punto precedente.

I suddetti casi determinano la decadenza dall'agevolazione con restituzione di una somma pari all'importo del contributo concesso, maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale per il periodo intercorrente fra la data di erogazione e quella di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento dirigenziale di revoca del contributo concesso.

Articolo 12 – Responsabile del Procedimento

Ai sensi della legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i, la gestione del presente Bando di contributi è di competenza dell'Area Promozione e Sviluppo dei Servizi alle Imprese e al Territorio della Camera di Commercio Chieti Pescara – Dirigente Dott.ssa Tosca Chersich.

Responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio "Turismo, Promozione del territorio e Valorizzazione delle filiere" Dott.ssa Pia Pohjolainen.

Articolo 13 - Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", informiamo che i dati personali forniti in occasione della domanda di partecipazione al bando saranno trattati dalla Camera di commercio Chieti Pescara in qualità di Titolare del trattamento.

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Chieti Pescara (di seguito indicata come "Camera di commercio Chieti Pescara" o "CCIAA" o "Titolare") con sede legale in Chieti, Piazza G.B. Vico n. 3 – 66100 Chieti. Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo Pec: cciaa@pec.chpe.camcom.it.

2. DPO Data Protection Officer / RPD - Responsabile della protezione dati

La Camera di commercio Chieti Pescara ha nominato, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, un Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO) i cui dati di contatto sono i seguenti: - e-mail: rpd-privacy@chpe.camcom.it - Pec: rpd-privacy@pec.chpe.camcom.it

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,



- l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione del contributo. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

4. Diffusione dei dati personali

I dati personali potranno essere pubblicati sul sito istituzionale della Camera di Commercio Chieti Pescara.

5. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e/o cartacea, con modalità informatiche e manuali che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. A tale scopo il trattamento dei dati è svolto applicando costantemente misure tecniche ed organizzative di sicurezza a presidio dei rischi di perdita, di usi illeciti o non corretti e di eventuali accessi non autorizzati. I dati saranno trattati da parte della Camera di Commercio Chieti Pescara e dal personale appositamente autorizzato, esclusivamente per le finalità richieste. Nessuna decisione che possa produrre effetti giuridici nei confronti dell'interessato sarà basata sul trattamento automatizzato dei dati che lo riguardano, né verranno effettuate attività di profilazione.

6. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità, per l'interessato, di partecipare alla procedura per la concessione della borsa di studio, ovvero alla sua esclusione, revoca o decadenza della medesima, secondo quanto indicato nel bando.

7. Categorie di destinatari

I dati personali sono trattati da soggetti preventivamente autorizzati dalla CCIAA, appositamente istruiti, formati e sensibilizzati al trattamento degli stessi (artt. 4.10, 29, 32.4, RGPD e art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dati personali). Per ragioni legate allo svolgimento delle attività previste al punto 3., i dati potranno, inoltre, essere comunicati ai seguenti soggetti:

- a) all'Istituto Cassiere della Camera di commercio;
- b) ai soggetti che esercitano il diritto accesso civico e di accesso generalizzato (rispettivamente ex art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 33/2013);
- c) all'Autorità Giudiziaria, amministrativa o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge;
- d) società che erogano servizi tecnico-informatici;
- e) società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare;
- f) ogni altro soggetto legittimato in funzione della normativa di settore. Alcuni dati potranno essere comunicati, inoltre, ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese.

8. Trasferimento di dati verso paesi terzi

La CCIAA può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi IT e di comunicazioni telematiche, in particolare di posta elettronica, che potrebbero collocare o far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali, queste Società possono attuare il trasferimento solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di apposite decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione europea, oppure sulla base di Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione stessa.

9. Periodo di conservazione

I dati sono conservati per il periodo di tempo previsto dalle specifiche normative di riferimento. Il Piano di conservazione delle Camere di Commercio prevede un periodo di conservazione di 10 anni decorrenti dalla data di assegnazione della borsa di studio. Trascorso tale periodo i dati saranno avviati allo scarto, nel rispetto della normativa vigente, salvo che non ne sia necessaria la conservazione per altre e diverse finalità previste per espressa previsione di legge.

10. Diritti dell'interessato

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare

contattando il Titolare o il DPO/RPD ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa. Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se la Camera di Commercio Chieti Pescara ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca. In ogni caso, ricorrendone i presupposti, può essere esercitato il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it

11. Pubblicazione della presente informativa

La presente informativa è pubblicata sul sito istituzionale del Titolare ed allegata alla modulistica per la presentazione delle istanze. Ai sensi dell'art. 14, par. 5, lett. b) del GDPR, detta pubblicazione assolve anche l'obbligo di informazione verso gli interessati.

=====